



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 febbraio 2012 (27.02)
(OR. en,fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0362 (COD)**

**6726/12
ADD 1 REV 2**

**CODEC 436
AGRI 95
AGRIORG 35
OC 75**

ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER / CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 17582/10 AGRI 538 AGRIORG 64 CODEC 1508

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (**prima lettura**)
- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)
= Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 27.2.2012

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio dichiara che la scelta fatta nel presente regolamento di non avvalersi della possibilità prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) del regolamento (UE) n. 182/2011 non pregiudica eventuali posizioni future da adottare caso per caso in relazione ad altri atti legislativi, in particolare nel settore dell'agricoltura, visto che la precitata lettera b) consente al legislatore di decidere, in ciascun atto di base che è chiamato ad adottare, se sia opportuno prevedere che la Commissione non può adottare progetti di atti di esecuzione nei casi in cui non è espresso alcun parere dal comitato competente.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione dichiara che:

1. per quanto riguarda l'articolo 126 quater, paragrafo 6, al fine di evitare l'esclusione della concorrenza o di impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio, l'autorità garante della concorrenza interessata può decidere in casi particolari, prima o dopo la chiusura di una trattativa, che la trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo;
2. informerà gli Stati membri interessati e li inviterà ad esprimere la loro posizione allorché prenderà decisioni sull'incompatibilità con le norme dell'Unione in materia di concorrenza enunciate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 delle seguenti attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
 - a) stabilire se taluni accordi, decisioni e pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali siano incompatibili con le norme dell'Unione [rif. articolo 177 bis];
 - b) stabilire se le trattative da parte di un'organizzazione di produttori riguardanti più di uno Stato membro non debbano aver luogo o debbano essere riaperte [articolo 126 quater, paragrafo 6];
 - c) stabilire se uno Stato membro debba abrogare le norme da esso istituite per regolamentare la fornitura di formaggio DOP/IGP prodotto nella zona geografica delimitata, nel caso in cui le norme non siano conformi alle condizioni richieste o impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o pregiudichino il libero scambio o siano messi in pericolo gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE [rif. articolo 126 quinquies, paragrafo 8];
3. per quanto riguarda l'articolo 126 quinquies concernente la gestione dell'offerta di formaggio DOP e IGP, la Commissione sottolinea che tale gestione è consentita solo in presenza di un'ampia rappresentanza di produttori di latte e di formaggio e a condizione che le norme non creino discriminazioni, non rappresentino un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato, né rechino pregiudizio ai piccoli produttori [rif. articolo 126 quinquies, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera h)].

Dichiarazione di Irlanda e Paesi Bassi

Né l'Irlanda né i Paesi Bassi possono sostenere la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in quanto non contiene misure intese a garantire una transizione morbida ai produttori di latte di tutti gli Stati membri verso l'abolizione delle quote latte nel 2015. A questo punto è chiaro che le misure migliorative convenute nel contesto della verifica dello stato di salute della PAC sono insufficienti in alcuni Stati membri.

Nel dibattito sulla proposta relativa al pacchetto latte, l'Irlanda e i Paesi Bassi come pure altri Stati membri hanno continuato ad evidenziare la necessità di assicurare un passaggio senza scosse al nuovo sistema in tutti gli Stati membri. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso svariati meccanismi, compresi un aumento delle quote o una modifica dei fattori di correzione del tenore di grassi. Allo stato attuale il pacchetto legislativo proposto manca di misure di questo tipo e fa poco o nulla per migliorare la posizione dei produttori di latte dei nostri paesi e per questo motivo l'Irlanda e i Paesi Bassi non possono sostenere il regolamento proposto.

Dichiarazione della delegazione lussemburghese

La delegazione lussemburghese prende atto dell'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Tale regolamento tiene conto di talune raccomandazioni del gruppo di riflessione ad alto livello sul latte, adottate nel luglio 2010, che mirano in particolare a riequilibrare le rispettive posizioni dei produttori e dei trasformati nella filiera del latte. La delegazione lussemburghese aveva sostenuto le conclusioni del precitato gruppo ad alto livello e accoglie con favore la loro incorporazione nel regolamento in questione.

Inoltre, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), modificato in seguito alla verifica dello stato di salute della PAC con il regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, prevede all'articolo 184, paragrafo 6 che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2012, sull'andamento della situazione dei mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte, corredata eventualmente da proposte adeguate.

La prima relazione di questo tipo è stata presentata dalla Commissione in data 8 dicembre 2010.

Ora, benché la Commissione europea riconosca in tale relazione che la situazione attuale dei mercati non garantisce un "atterraggio morbido" dall'uscita dal sistema delle quote latte nel 2015 in tutti gli Stati membri, essa non presenta alcuna pista per risolvere tale problematica.

La delegazione lussemburghese esprime pertanto delusione per l'assenza, nella proposta di regolamento concernente i rapporti contrattuali nel settore del latte, di misure concrete destinate a garantire un "atterraggio morbido" in tutti gli Stati membri.

Il Lussemburgo chiede alla Commissione di proseguire l'esame delle possibilità di adattamento della legislazione in vigore al fine di rimediare a tale situazione difficile per tutti i produttori di latte interessati e di presentare proposte adeguate in tempo utile.

Alla luce di quanto precede, il Lussemburgo non può sostenere la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e si rammarica di dover votare contro l'adozione di tale proposta.